



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Studio Bono Dott. Giuseppe

Via Solferino, 19 – 25011 Calcinato (BS)
P.IVA 03080730173 – C.F. BNOGPP49H15B394T
Tel. 030.9969002 – Fax. 030.9985034

NEWS #072019

1. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – SI AVVICINA LA SCADENZA PER I PRIMI OBBLIGATI

Per la trasmissione telematica dei corrispettivi, il nuovo obbligo si applica **dal 01 luglio 2019** per i commercianti con volume d'affari superiore a € 400.00 e **dal 01 gennaio 2020** per la generalità dei commercianti al minuto.

Il provvedimento dell'Agenzia ha stabilito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web disponibile sul sito di Agenzia Entrate ed utilizzabile anche su dispositivi mobili. Si aggiunge, dunque, una nuova modalità oltre a quella dell'uso dei registratori telematici.

Anche avvalendosi della procedura web dell'Agenzia delle Entrate sarà possibile generare il documento commerciale idoneo, per l'acquirente, a certificare l'acquisto effettuato.

Con decreto ministeriale potranno essere definite specifiche ipotesi di esonero dall'obbligo.

Inoltre, i soggetti passivi IVA tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, possono adempiere all'obbligo in argomento mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica al Sistema TS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Vantaggi: per i soggetti che memorizzano e trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri, è previsto l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi e dall'obbligo di registrazione dei corrispettivi.

Inoltre, si consentirà di abolire alcuni adempimenti contabili quali la tenuta del registro corrispettivi e la conservazione dei documenti alternativi alla fattura (scontrini e ricevute fiscali).

Memorizzazione e invio dati: i commercianti al minuto devono dotarsi dei **Registratori Telematici** definiti e regolamentati con provvedimento di Agenzia Entrate; in alternativa, utilizzare la procedura web gratuita messa a disposizione sul sito di Agenzia Entrate.

Consultazione dei dati: i dati possono essere consultati mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web, e costituiscono il libretto di dotazione informatico del registratore.

Credito d'imposta per i registratori telematici: il credito d'imposta è pari al **50% della spesa sostenuta** per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti, fino ad un massimo di € 250,00 in caso di acquisto ed € 50,00 in caso di adattamento.

E' stato inoltre chiarito che l'eventuale superamento del limite di € 400.000 di volume d'affari ai fini dell'applicazione anticipata del nuovo obbligo, deve essere verificato sulla base del volume d'affari complessivo del soggetto passivo IVA. Il volume d'affari cui fare riferimento è quello del 2018.

2. RICHIESTA DATI IMU

In considerazione dell'approssimarsi della prima scadenza dell'imposta municipale propria (c.d. IMU) e della tassa su servizi indivisibili (c.d. TASI), il cui versamento dovrà essere effettuato entro il 17 giugno, comunichiamo che le imposte sono calcolate sul valore catastale dei seguenti immobili posseduti a vario titolo nel corso dell'anno:

- Abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (le abitazioni principali non appartenenti alle categorie sopra indicate e le relative pertinenze sono esentate dal pagamento delle imposte);
- Altri fabbricati;
- Terreni (soggetti esclusivamente ad IMU e solo nel caso in cui il terreno non sia ubicato in montagna o zona collinare svantaggiata oppure posseduto e condotto da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola);
- Aree edificabili

Pertanto vi invitiamo a far avere, al più presto i seguenti documenti:

- Atti notarili di acquisto o vendita di beni immobili;
- Dichiarazioni di successione ereditaria e/o donazioni.

3. INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE (ISA) – REGOLE APPLICATIVE

E' stato pubblicato il provvedimento che attua una serie di disposizioni relative all'introduzione degli ISA. In particolare sono stati definiti i diversi punteggi in base ai quali è applicabile il "regime premiale" per i contribuenti soggetti ai nuovi ISA per il periodo 2018.

In applicazione di ciò il provvedimento del 10.05.2019, l'Agenzia ha provveduto a disciplinare "in via sperimentale", per il periodo d'imposta 2018, le condizioni che rendono applicabili i benefici; ad individuare ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, un livello di affidabilità minore/uguale a 6 (pericolosi). Infine ha proceduto a

disciplinare le modalità tecniche di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari in relazione ai dati che l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti per l'applicazione degli ISA.

L'accesso agli altri benefici premiali è riconosciuto, a seconda della tipologia di beneficio, ai contribuenti che presentano per l'anno d'imposta 2018 i seguenti livelli di affidabilità, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi:

BENEFICI PREMIALI		Liv. Min. ISA
SOC. DI COMODO	Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e di quella relativa alle società in perdita sistematica	9
ACCERTAMENTI ANALIT./INDUTTIVI	Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici	8,5
PRESCRIZIONE	Anticipazione di almeno un anno: <ul style="list-style-type: none">• Con graduazione in funzione del livello di affidabilità• Del termine di decadenza per l'attività di accertamento ai fini IVA e IIDD	8
REDDITOMETRO	Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato	9

PERICOLOSI: coloro che hanno punteggi uguali e/o inferiori a 6, saranno considerati pericolosi e pertanto inseriti nelle liste dei soggetti da controllare.

Sarà possibile integrare i ricavi ai fini del reddito IRAP e IVA, acquisendo punteggi, così da neutralizzare il rischio di controllo.